



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 21 gennaio 2010 (27.01)

5554/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0140 (COD)**

**EF 9
ECOFIN 38
SURE 7
CODEC 34**

NOTA

| | |
|-----------|--|
| del: | Segretariato |
| alle: | Delegazioni |
| Oggetto : | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico - Testo modificato per tener conto del trattato FUE |

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale relativo al regolamento in oggetto, approvato dal Consiglio ECOFIN e modificato per tener conto del trattato FUE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU C ... del ..., pag.

² Decisione XXXX.

³ GU C ... del ..., pag.

⁴ GU C ... del ..., pag.

- (1) La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi né ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario, e ha in particolare messo in evidenza le debolezze dell'attuale vigilanza macroprudenziale.
- (2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière (il "gruppo Larosière") di formulare raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni europee di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.
- (3) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo Larosière ha tra l'altro raccomandato l'istituzione di un organismo a livello dell'Unione europea incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario.
- (4) Nella comunicazione "Guidare la ripresa in Europa" del 4 marzo 2009¹ la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell'UE e sull'uso della relazione del gruppo Larosière quale base dei lavori.
- (5) Nella comunicazione "Vigilanza finanziaria europea" del 27 maggio 2009² la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell'UE che prevedono in particolare l'istituzione di un comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (European Systemic Risk Board-ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il

¹ COM(2009) 114.

² COM(2009) 252.

Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l'intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE "debba fornire al CERS supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l'altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali".

- (6) Gli attuali dispositivi dell'Unione europea attribuiscono troppo poca importanza alla vigilanza macroprudenziale e alle interconnessioni tra gli sviluppi nell'ambiente macroeconomico in generale e nel sistema finanziario. La responsabilità dell'analisi macroprudenziale continua ad essere frammentata ed esercitata da diverse autorità a differenti livelli e non esiste alcun meccanismo volto a garantire che i rischi macroprudenziali siano adeguatamente individuati e che le segnalazioni e le raccomandazioni siano emesse e formulate in maniera chiara, né che venga dato loro un seguito concreto.
- (7) L'Unione europea necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il sistema finanziario dell'UE, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l'adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il comitato europeo per il rischio sistemico dovrà essere istituito come organismo indipendente, competente in tutti i settori finanziari e sistemi di garanzia. Esso dovrebbe essere incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello europeo e non dovrebbe avere personalità giuridica.
- (7 bis) Il CERS dovrebbe essere composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato e comitato tecnico consultivo. L'istituzione di un comitato tecnico consultivo dovrebbe tener conto delle strutture esistenti onde evitare duplicazioni.

- (8) Il CERS dovrebbe emettere segnalazioni e, laddove ritiene necessario, formulare raccomandazioni di natura generale riguardo all'intera Unione europea, a singoli Stati membri o gruppi di Stati membri, che contengano un termine per l'adozione dei provvedimenti richiesti.
- (9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse anche al Consiglio e, se necessario, all'Autorità bancaria europea (EBA) istituita con regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹, all'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio² e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio³. Le deliberazioni del Consiglio dovrebbero essere preparate dal comitato economico e finanziario (CEF) conformemente al ruolo conferitogli dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE). Per preparare i lavori del Consiglio e fornirgli consulenza in tempo utile, il CEF dovrebbe essere informato regolarmente e tempestivamente e dovrebbe ricevere il testo delle segnalazioni e raccomandazioni non appena queste sono adottate.
- (10) Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, il CERS dovrà inoltre verificarne l'osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno agire di conseguenza e fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo "act or explain", "agisci o spiega"). IL CERS, se ritiene inadeguata la risposta, ne informa i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate. Nell'attuazione di tutte queste procedure si dovrebbe tener pienamente conto del ruolo del CEF.

¹ GU L ... del ..., pag.

² GU L ... del ..., pag.

³ GU L ... del ..., pag.

- (11) È opportuno che il CERS decida, su base individuale previa consultazione del Consiglio, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.
- (12) È opportuno che IL CERS presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno due volte l'anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse. All'occorrenza, il Consiglio potrebbe invitare il CERS a esaminare questioni specifiche relative alla stabilità finanziaria.
- (13) A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, le banche centrali nazionali e la BCE dovranno svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere coinvolte in modo che possano fornire le rispettive conoscenze specifiche. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori del CERS è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l'evoluzione del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle autorità europee di vigilanza dovranno essere membri aventi diritto di voto, mentre un'autorità nazionale di vigilanza per Stato membro dovrà partecipare in qualità di membro senza diritto di voto.
- (14) La partecipazione di un membro della Commissione contribuirà a creare un legame con la vigilanza macroeconomica e finanziaria dell'Unione europea, mentre la presenza del presidente del CEF rifletterà il ruolo svolto dai ministri delle finanze e dal Consiglio nella salvaguardia della stabilità finanziaria e nell'esercizio della vigilanza economica e finanziaria.
- (15) È indispensabile che i membri del CERS svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell'Unione europea nel suo insieme. Il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno al CESR non dovrà essere ponderato e in linea di massima le decisioni dovranno essere prese a maggioranza semplice.

- (16) L'interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un'ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. Il CERS dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali dati.
- (16 bis) Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore delle statistiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.
- (17) Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione degli sviluppi del sistema finanziario. Laddove necessario, il CERS dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato, ad esempio rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori e gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione europea dando loro un'equa possibilità di esprimere le loro osservazioni.
- (18) Data l'interconnessione dei mercati finanziari internazionali e il rischio di contagio delle crisi finanziarie, il CERS dovrà coordinarsi con il Fondo monetario internazionale e con il Consiglio per la stabilità finanziaria di recente costituzione, che dovrebbero emettere segnalazioni in merito ai rischi macroprudenziali a livello mondiale.

- (19) La creazione del CERS dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea dovrebbe essere parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza nell'Unione stessa, dal momento che l'aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle autorità europee di vigilanza. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l'interdipendenza tra i rischi microprudenziali e macroprudenziali. Il CERS dovrà monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, il CERS contribuirebbe direttamente a una struttura di vigilanza integrata dell'Unione europea, necessaria per promuovere l'adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.
- (19 bis) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito c. Parlamento europeo e Consiglio)¹ ha riconosciuto che l'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 114 del trattato FUE) riguardante l'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno costituisce una base giuridica appropriata per l'istituzione di "un organismo dell'Unione europea incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione" se i compiti conferiti a tale organismo sono strettamente connessi all'oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Il CERS contribuisce alla stabilità finanziaria necessaria all'ulteriore integrazione finanziaria del mercato interno monitorando i rischi sistemici e emettendo segnalazioni e raccomandazioni laddove opportuno. Tali compiti sono strettamente connessi agli obiettivi della legislazione dell'Unione europea relativa al mercato interno dei servizi finanziari. Il CERS dovrebbe pertanto essere istituito sulla base dell'articolo 114 del trattato FUE.

¹ p.to 44 - non ancora pubblicata.

(20) Poiché l'integrazione dei mercati finanziari europei non permette agli Stati membri di condurre in maniera sufficiente una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario nell'Unione europea, quest'ultima può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (trattato UE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Istituzione

È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico, (European Systemic Risk Board, ESRB), in prosieguo "CERS". Il CERS è un organo indipendente privo di personalità giuridica.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "istituto finanziario" qualsiasi impresa disciplinata dalla legislazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento [CE n. xx/2009 (EBA)], regolamento [CE n. xx/2009 (ESMA)] e regolamento [CE n. xx/2009 (EIOPA)], o altra impresa o entità nell'Unione europea la cui attività principale è di natura simile;
- b) "sistema finanziario" tutti gli istituti finanziari, i mercati finanziari e le infrastrutture dei mercati finanziari.

Articolo 3

Finalità, obiettivi e compiti

1. Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'Unione europea al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'UE che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto dell'evoluzione macroeconomica, in modo da evitare turbolenze finanziarie diffuse e partecipare al corretto funzionamento del mercato interno.
2. Ai fini del paragrafo 1 il CERS, fatti salvi ruoli e competenze degli organi esistenti, è incaricato di quanto segue:
 - a) definire, e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per i compiti di cui al paragrafo 1;
 - b) individuare e classificare i rischi sistemici di cui al paragrafo 1 in base ad un ordine di priorità;
 - c) emettere segnalazioni qualora tali rischi sistemici siano considerati significativi;
 - d) raccomandare l'adozione di misure correttive in risposta ai rischi individuati;
 - e) monitorare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;

- f) collaborare strettamente con il sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria e fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
- g) coordinarsi con le istituzioni finanziarie, in particolare con il Fondo monetario internazionale e con il consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;
- h) svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell'Unione europea.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 4

Struttura

1. Il CERS è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, da un segretariato e da un comitato tecnico consultivo.
2. Il consiglio generale prende le decisioni necessarie a garantire l'assolvimento dei compiti affidati al CERS.
3. Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l'andamento dei lavori in corso in seno al CERS.

4. In conformità con la decisione XXXX/2009/CE del Consiglio¹ il segretariato, sotto la direzione del presidente del consiglio generale e del comitato direttivo, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica. Nell'elaborazione delle analisi, il segretariato si avvale della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali.
5. Il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza al CERS su questioni tecniche che rientrano nelle competenze di quest'ultimo.

Articolo 5

Presidenza

1. Il presidente del CERS è eletto, per un periodo di cinque anni, da e tra i membri del consiglio generale del CERS, membri altresì del consiglio generale della BCE. Il vicepresidente è eletto, per un periodo di cinque anni, da e tra i membri del CERS aventi diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti solo una volta.
2. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.
3. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, il vicepresidente assicura la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.
4. Qualora il mandato dei membri del consiglio generale della BCE eletti presidente o vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il presidente o il vicepresidente non siano più in grado di assolvere ai loro compiti, in conformità con il paragrafo 1 si procede all'elezione di un nuovo presidente o vicepresidente.

¹ GU L ... del ..., pag.

5. Il presidente rappresenta il CERS all'esterno.

Articolo 6
Consiglio generale

1. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:
- a) il presidente della BCE e, se è eletto alla presidenza del CERS, il vicepresidente della BCE;
 - b) i governatori delle banche centrali nazionali; se il governatore di una banca centrale nazionale è eletto alla presidenza del CERS, un vicegovernatore di tale banca centrale nazionale; se il governatore di una banca centrale nazionale è eletto alla vicepresidenza del CERS e deve sostituire il presidente del CERS, un vicegovernatore di tale banca centrale nazionale;
 - c) un membro della Commissione europea;
 - d) il presidente dell'Autorità bancaria europea;
 - e) il presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
 - f) il presidente dell'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari.
2. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:
- a) un rappresentante di alto livello per Stato membro delle competenti autorità nazionali di vigilanza, conformemente al paragrafo 3;
 - b) il presidente del Comitato economico e finanziario.

3. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza, i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato un rappresentante comune.
4. Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.

Articolo 7

Imparzialità

1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri di quest'ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell'interesse dell'Unione europea in generale. Non chiedono né accettano istruzioni da Stati membri, istituzioni dell'Unione europea o altri organismi pubblici o privati.
2. Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione europea né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 8

Segreto professionale

1. I membri del consiglio generale del CERS e il personale che lavora, o ha lavorato per quest'ultimo (compreso il relativo personale delle banche centrali, del comitato tecnico consultivo, delle autorità europee di vigilanza e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri), sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto d'ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

2. Le informazioni ricevute dai membri del CERS possono essere usate unicamente nel corso dell'esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3, paragrafo 2.
3. Fatti salvi l'articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
4. Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle autorità europee di vigilanza, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

Articolo 9

Riunioni del consiglio generale

1. Almeno quattro volte l'anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del suo presidente. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del consiglio generale o su richiesta di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto.
2. Ogni membro presenza personalmente le sedute del consiglio generale e non può farsi rappresentare.
3. In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di almeno tre mesi può nominare un sostituto. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti vigenti in seno all'istituto interessato.

4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza.

Articolo 10

Modalità di voto in seno al consiglio generale

1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.
2. Fatte salve le procedure di voto di cui all'articolo 16, paragrafo 5 e all'articolo 18, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.

Articolo 11

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da:
 - a) il presidente del CERS;
 - b) il vicepresidente del CERS;
 - c) altri cinque membri del consiglio generale che sono anche membri del consiglio generale della BCE. Tre di questi membri provengono da uno Stato membro della zona euro e due da uno Stato membro non appartenente alla zona euro. Sono eletti, per un periodo di due anni, da e tra i membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE;

- d) un membro della Commissione europea;
- e) il presidente dell'Autorità bancaria europea;
- f) il presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
- g) il presidente dell'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari.
- h) il presidente del Comitato economico e finanziario.

In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo, il consiglio generale procede all'elezione di un nuovo membro.

2. Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l'anno, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente può anche convocare riunioni ad hoc.

Articolo 12

Comitato tecnico consultivo

1. Il comitato tecnico consultivo è composto da:
 - a) un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE;
 - b) un rappresentante per Stato membro della competente autorità nazionale di vigilanza;
 - c) un rappresentante dell'Autorità bancaria europea;
 - d) un rappresentante dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
 - e) un rappresentante dell'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari;
 - f) due rappresentanti della Commissione;
 - g) un rappresentante del Comitato economico e finanziario.

Le autorità nazionali di vigilanza di ogni Stato membro scelgono un rappresentante presso il comitato. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza, i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato un rappresentante comune.

2. Il presidente del comitato tecnico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del suo presidente.
3. Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
4. Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del Comitato tecnico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni.

Articolo 12 bis

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la partecipazione ai lavori del CERS è aperta alle autorità degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE).
2. Ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE sono adottate modalità che precisano in particolare la natura, l'ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione di tali paesi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base individuale, in veste d'osservatore presso il consiglio generale e il comitato tecnico consultivo, ma si provvederà affinché tali paesi non partecipino ad alcuna discussione relativa a singoli operatori del mercato finanziario, salvo laddove vi sia un interesse diretto.

Articolo 13

Altre fonti di consulenza

Nell'esecuzione dei propri compiti il CERS si avvale, laddove opportuno, dei pareri delle competenti parti interessate del settore privato, comprese le associazioni dei consumatori.

Articolo 14

Soppresso

CAPO III

COMPITI

Articolo 15

Raccolta e scambio di informazioni

1. L'ESRB fornisce alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
2. Le autorità europee di vigilanza, il SEBC, la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e, in conformità con la legislazione dell'Unione europea, forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2 dei regolamenti che istituiscono l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA, il CERS può chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza, come regola in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. Laddove le informazioni ricevute non sono sufficienti al fine dello svolgimento dei compiti del CERS, questi può inviare alle autorità europee di vigilanza una richiesta motivata affinché forniscano informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata.

- 3bis. Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo che dal SEBC.
- 3ter. Nel caso in cui le autorità europee di vigilanza non disponessero delle informazioni richieste o non dovessero metterle a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederle al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora le suddette autorità non disponessero delle informazioni, il CERS può richiederle allo Stato membro interessato.
- 3quater. Se il CERS chiede informazioni non in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché le informazioni sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.
4. *Il paragrafo 4 è soppresso.*
5. Prima di ciascuna richiesta di informazioni che non sono in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia garantito che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l'autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all'autorità europea di vigilanza competente, il destinatario della richiesta trasmette le informazioni in questione al CERS purché il destinatario abbia accesso legale alle informazioni pertinenti.

Articolo 16

Segnalazioni e raccomandazioni

1. In caso di individuazione di rischi significativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, laddove opportuno, raccomanda l'adozione di misure correttive e, ove opportuno, proposte legislative.

2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate all'intera Unione europea o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza. In caso d'invio di segnalazioni o raccomandazioni ad una o più autorità di vigilanza, lo Stato membro interessato ne è tenuto al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa pertinente dell'Unione europea.
3. Le segnalazioni e raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e al Consiglio e, se indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza.
4. In qualsiasi momento qualsiasi membro del consiglio generale può richiedere che si proceda alla votazione di una bozza di segnalazione o di raccomandazione.
5. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti per adottare una raccomandazione.

Articolo 17

Seguito dato alle raccomandazioni del CERS

1. Qualora una raccomandazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata alla Commissione, ad uno o più Stati membri, ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano al Consiglio e al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni e forniscono adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo "act or explain", "agisci o spiega"). Laddove opportuno, ne sono informate le autorità europee di vigilanza.

2. Qualora il CERS fosse del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, il CERS ne informa i destinatari, il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate.

Articolo 18

Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche

1. Il consiglio generale del CERS, previa consultazione del Consiglio, decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti perché una segnalazione o una raccomandazione sia resa pubblica. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3 il quorum di due terzi è sempre d'applicazione per le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.
2. Laddove il consiglio generale del CERS decidesse di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione ne informerà in anticipo il destinatario/i destinatari.
3. Qualora il consiglio generale del CERS decidesse di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il destinatario e, laddove opportuno, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Obbligo di presentare relazioni

1. IL CERS riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno due volte l'anno.

2. Su invito del Consiglio o della Commissione il CERS esamina altresì questioni specifiche.

Articolo 20

Clausola di riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione tre anni dopo la sua entrata in vigore e, dopo aver ricevuto il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza, determinano se la missione e l'organizzazione del CERS necessitano di modifiche.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
